

Codice A1602C

D.D. 25 settembre 2025, n. 699

D.D. 6 luglio 2012, n. 518 "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali". Adeguamento alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, approvato con DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266.



ATTO DD 699/A1602C/2025

DEL 25/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente

OGGETTO: D.D. 6 luglio 2012, n. 518 "D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali". Adeguamento alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, approvato con DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266.

Premesso che:

con d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, è stata approvata, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire impianti di allevamento di animali, in conformità ai requisiti tecnici previsti nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti;

l'art. 271, comma 4, del d.lgs. 152/2006, prevede che i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del medesimo decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria;

Dato atto che:

con DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266 è stato approvato il Piano stralcio agricoltura per la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, in attuazione della misura AG.04 "Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera dal comparto agricolo" dell'allegato A (Misure di piano) al Piano regionale di qualità dell'aria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2019, n. 364-6854, il quale dispone, con riferimento alle tabelle riportate nel medesimo Piano stralcio, che:

– le attività e gli impianti esistenti, già in esercizio alla data di approvazione del Piano stralcio ed in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, sono soggette alle seguenti disposizioni, differenziate nel tempo:

- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche di cui alle tabelle 1.a e 1.b, nella prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, decorsi sei mesi dall'approvazione dello stesso;

- applicazione obbligatoria delle pratiche e delle tecniche di cui alle tabelle 2.a e 2.b, nella seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- gli allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento dopo la data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura, sono soggetti ai seguenti vincoli, di obbligatoria adozione:
- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione, ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) riportate in tabella 9, con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nelle tabelle 2.a e 2.b;
- le autorizzazioni di carattere generale di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 sono predisposte dalla Regione in coerenza con quanto indicato nel Piano stralcio agricoltura, al fine di consentire la riadesione delle attività soggette nei termini indicati.

Preso atto che l'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge 121/2023, al fine di assicurare la piena esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018) e del 12 maggio 2022 (causa C-573/19) per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10, ha, a suo tempo, richiesto alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna l'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Dato atto che con d.d. 805/A1602B/2023 del 27/10/2023, nelle more dell'aggiornamento del Piano regionale di qualità dell'aria disposto dal citato d.l. 121/2023, al fine di mantenere coerenza tra le diverse disposizioni e agevolare, conseguentemente, gli adempimenti e i controlli rispettivamente dei gestori e delle autorità competenti, è stato disposto che ai fini dell'adeguamento alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura:

- i gestori di stabilimenti di allevamenti esistenti, già in esercizio alla data del 27 giugno 2023 (data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura sopra citato) e in regola con le procedure autorizzative, inviassero all'Autorità competente, entro il 15 dicembre 2023, comunicazione di adeguamento delle attività alla prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura;
- i gestori di stabilimenti di allevamenti che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento, dopo il 27 giugno 2023 e che aderiscono all'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, sono soggetti ai seguenti vincoli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di carattere generale suddetta:
- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione, ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) riportate in tabella 9 del Piano stralcio agricoltura, con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nella tabella 2.b del Piano stralcio agricoltura.

Preso atto, inoltre, che:

con deliberazione del Consiglio regionale n. 18-28783 del 10 dicembre 2024, è stato approvato il vigente Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), in esito alla procedura di Valutazione ambientale strategica, quale aggiornamento del precedente PRQA, approvato con DCR n. 364-6854 del 25 marzo 2019, secondo quanto disposto dal decreto legge 121/2023 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale) convertito, con

modificazioni, dalla legge 155/2023;

il decreto legge 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, ha modificato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 121/2023, prevedendo che decorso il termine del 1° ottobre 2026, le regioni possano prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Dato atto che la Giunta regionale, con deliberazione 1-1450 del 2 agosto 2025, ha disposto l'avvio della revisione del PRQA per l'individuazione delle misure compensative di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. 121/2023, come modificato dall'art. 5, comma 3-ter, del d.l. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025;

Considerato che:

risulta opportuno, in coerenza con quanto disposto dalla d.d. 805/A1602B/2023 del 27/10/2023 per la prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, attendere l'avvenuta integrazione delle misure vigenti del piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi del d.l. 121/2023 come modificato dall'art. 5, comma 3-ter, del d.l. 73/2025, prima di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali, in modo tale da mantenere coerenza tra le diverse disposizioni e agevolare, conseguentemente, gli adempimenti e i controlli rispettivamente dei gestori e delle autorità competenti;

la seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR del 27 giugno 2023, n. 284-15266, comporta un obbligo di applicazione di pratiche e tecniche, configurabili di fatto come una modifica non sostanziale delle attività che hanno già aderito alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946;

il Piano stralcio agricoltura prevede che i gestori di attività autorizzate alle emissioni in atmosfera sulla base delle procedure autorizzative disciplinate dal d.lgs. 152/2006, diverse dalle autorizzazioni di carattere generale sopra citate, che necessitano di adeguare la propria attività ai fini del rispetto delle misure del medesimo Piano stralcio, trasmettono all'Autorità competente una comunicazione delle modifiche da effettuarsi all'attività, ai fini dell'adeguamento della medesima alle pratiche ed alle tecniche di cui alle tabelle 1.b e 2.b; come sopra richiamato, tale modalità di adeguamento era già stata prevista dalla d.d. 805/A1602B/2023 del 27/10/2023 per la prima fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura delle attività soggette ad autorizzazione in via generale, nelle more del precedente aggiornamento del PRQA, disposto dal d.l. 121/2023.

Ritenuto pertanto che, ai fini dell'adeguamento alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR del 27 giugno 2023, n. 284-15266, nelle more dell'integrazione delle misure vigenti del piano regionale di qualità dell'aria, ai sensi del d.l. 121/2023 come modificato dal d.l. 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, e del conseguente aggiornamento dell'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di allevamento di animali, previsto dal citato Piano stralcio agricoltura, al fine di mantenere coerenti le rispettive disposizioni:

– i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, esistenti, già in esercizio alla data del 27 giugno 2023 (data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura sopra citato) e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, prima della medesima data, e che necessitano di essere adeguati alle pratiche e tecniche di cui alla tabella 2.b del medesimo Piano stralcio, provvedono ad inviare all'Autorità competente, entro il 30 novembre

2025, comunicazione di adeguamento delle attività alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, fatta salva la necessità di presentare domanda di adesione per modifica, in caso di modifiche sostanziali allo stabilimento, in ogni caso senza effetti sul termine di validità dell'autorizzazione di carattere generale di 15 anni a partire dalla data di adesione.

Ritenuto, altresì, opportuno rammentare che, come già disposto dalla d.d. 805/A1602B/2023 del 27/10/2023, ai fini della coerenza con le disposizioni del Piano stralcio agricoltura, i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento, come definito dal Piano stralcio agricoltura (ossia: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti delle strutture), dopo il 27 giugno 2023, data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura, e che aderiscono all'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, sono soggetti ai seguenti vincoli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di carattere generale suddetta:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD), ossia le tecniche riportate in tabella 9 del Piano stralcio agricoltura, con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nella tabella 2.b del Piano stralcio agricoltura.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
- deliberazione del Consiglio regionale 13 dicembre 1994, n. 946-17595;
- determinazione dirigenziale 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946;
- deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2023, n. 284-15266;
- decreto legge 12 settembre 2023, n. 121;
- decreto legge 21 maggio 2025, n. 73;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- legge regionale 7 aprile 2000, n. 43;
- legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

determina

1. di stabilire che, ai fini dell'adeguamento alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, approvato con DCR 27 giugno 2023, n. 284-15266:

- i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, esistenti, già in esercizio alla data del 27 giugno 2023 (data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura sopra citato) e in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, prima della medesima data, e che necessitano di essere adeguati alle pratiche e tecniche di cui alla tabella 2.b del medesimo Piano stralcio, provvedono ad inviare all'Autorità competente, entro il 30 novembre 2025, comunicazione di adeguamento delle attività alla seconda fase di attuazione del Piano stralcio agricoltura, fatta salva la necessità di presentare domanda di adesione per modifica, in caso di modifiche sostanziali allo stabilimento, in ogni caso senza effetti sul termine di validità dell'autorizzazione di carattere generale di 15 anni a partire dalla data di adesione;

2. di rammentare che, come disposto dalla d.d. 805/A1602B/2023 del 27/10/2023, ai fini della coerenza con le disposizioni del Piano stralcio agricoltura, i gestori di stabilimenti di allevamenti di bovini, suini, avicoli, cunicoli e bufali, di cui all'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, che entrano in esercizio o sono oggetto di ampliamento, come definito dal Piano stralcio agricoltura (ossia: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti delle strutture), dopo il 27 giugno 2023, data di entrata in vigore del Piano stralcio agricoltura, e che aderiscono all'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 6 luglio 2012, n. 518, come modificata dalla d.d. 21 dicembre 2012, n. 946, sono soggetti ai seguenti vincoli, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'autorizzazione di carattere generale suddetta:

- divieto di realizzare ex-novo e di utilizzare per lo stoccaggio dei reflui non palabili i contenitori in terra (c.d. lagoni);
- divieto di utilizzare il sistema di distribuzione in campo con piatto deviatore;
- per le specie che le prevedono e per le sole strutture coinvolte dall'ampliamento, adozione di tipologie di stabulazione, ricomprese tra le migliori tecniche disponibili (MTD) riportate in tabella 9 del Piano stralcio agricoltura, con riduzione emissiva maggiore o uguale al 10%;
- rispetto delle disposizioni previste nella tabella 2.b del Piano stralcio agricoltura.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi